COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 1973

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/27010 — Deutsche Philips GmbH)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(73/322/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962 [1], in particolare gli articoli 3 e 15,

vista la decisione della Commissione del 26 luglio 1972 di iniziare una procedura avente ad oggetto i contratti di distribuzione e di prezzi imposti della Deutsche Philips GmbH, Amburgo,

sentita la Deutsche Philips GmbH a norma dell'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento n. 17 e delle disposizioni del regolamento n. 99/63/CEE [2],

visto il parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti emesso, a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 17, il 18 maggio 1973.

I. I fatti

1. considerando che in data 18 giugno 1967 la Commissione aveva iniziato contro la Deutsche Philips GmbH, denominata qui di seguito DPG, e contro altre filiali della N.V. Philips Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, una procedura ai sensi del regolamento n. 17 del Consiglio, in quanto le condizioni generali di vendita notificate dalle filiali in questione contenevano una clausola di divieto di esportazione ; che nella lettera del 13 maggio 1968 la società capogruppo dichiarava di aver deciso di sopprimere qualsiasi divieto di esportazione verso gli Stati membri della Comunità, figurante nelle condizioni generali di vendita, nei documenti commerciali e nelle fatture delle varie società Philips contro le quali erano state avviate le procedure ; che essa ha invitato le filiali in questione a modificare in tal senso le loro condizioni generali di vendita ;

considerando che, con lettera del 29 luglio 1968, la DPG ha trasmesso alla Commissione le sue nuove condizioni di fornitura e di pagamento (edizione 1968), nelle quali il divieto di esportazione era limitato ai paesi non comunitari ; che in seguito a tale lettera la Commissione ha comunicato alla DPG, in data 7 marzo 1969, la chiusura della procedura ;

2. considerando che all'epoca dell'inizio della precitata procedura la DPG applicava, oltre alle sue condizioni di fornitura e di pagamento, una serie di contratti di distribuzione e di prezzi imposti non notificati alla Commissione, che contenevano tra l'altro le seguenti clausole :

a) nel contratto per rasoi elettrici Philips (edizione marzo 1967), ai grossisti e dettaglianti tedeschi era fatto divieto, in base alle condizioni di fornitura e di pagamento della DPG, di rivendere il prodotto in contratto in vista della sua spedizione diretta o indiretta all'estero, salvo preventivo consenso scritto della DPG, da rilasciarsi caso per caso ;

b) in base ai contratti per rasoi elettrici, per i grandi elettrodomestici, per gli altri elettrodomestici e per le scatole di montaggio, tali prodotti potevano essere offerti e venduti al consumatore finale soltanto ai prezzi di consumo finale stabiliti dalla DPG ; una clausola analoga figurava nel contratto riguardante le lampade per uso generale ed a scarica (clausola dei prezzi imposti) ;

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
(2) GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

c) inoltre, la clausola dei prezzi imposti si applicava indifferentemente sia ai prodotti acquistati direttamente presso la DPG sia a quelli acquistati presso fornitori nazionali o esteri (clausola relativa ai prezzi imposti alla reimportazione) ;

d) in base ai contratti per grandi elettrodomestici, per i rasoi elettrici e per televisori a colori per il commercio all'ingrosso, i grossisti potevano rifornire soltanto dettaglianti specializzati ; di conseguenza essi non potevano fornire i prodotti in questione ad altri grossisti né ad altri fornitori dei rivenditori — neppure se questi risiedevano all'estero — salvo preventivo consenso scritto della DPG, da rilasciarsi caso per caso ; una clausola analoga figurava nei contratti per elettrodomestici e lampade per uso generale ed a scarica (divieto di effettuare forniture orizzontali allo stadio del commercio all'ingrosso).
In base ai contratti per grandi elettrodomestici e per televisori a colori, relativi al commercio all'ingrosso, i dettaglianti potevano, anche in caso di esportazione, vendere e/o fornire il prodotto oggetto del contratto di distribuzione soltanto ai consumatori finali ; inoltre il citato contratto vietava ai dettaglianti di fare qualsiasi pubblicità in pubblicazioni destinate a rivenditori (divieto di effettuare forniture orizzontali e di fare pubblicità allo stadio del commercio al minuto) ;

e) in base ai contratti per grandi elettrodomestici, per i rasoi elettrici, per i televisori a colori per il commercio all'ingrosso, per gli elettrodomestici e per le lampade per uso generale ed a scarica, i grossisti non potevano vendere ai consumatori finali (divieto di fornitura diretta) ;

f) in base ai contratti per grandi elettrodomestici e televisori a colori per il commercio all'ingrosso, i dettaglianti non potevano effettuare forniture ai grossisti (divieto di forniture a monte).

considerando che anche dopo l'inizio e la chiusura della summenzionata procedura riguardante le condizioni di fornitura e di pagamento notificate dalla DPG, quest'ultima ha mantenuto invariata la clausola di divieto di esportazione nel suo contratto per rasoi elettrici ; che, infatti, nella causa promossa dinanzi al Landesgericht e Oberlandesgericht di Amburgo contro la ditta Josef Reitz oHG, ed altri (1), la DPG ha esibito un contratto di distribuzione e di prezzi imposti per rasoi elettrici in cui figurava ancora il citato divieto di esportazione ; che soltanto dopo che la Commissione ha iniziato, in data 26 luglio 1972, relativamente a tale contratto e agli altri summenzionati contratti di distribuzione e di prezzi imposti, una nuova procedura d'ufficio contro la DPG, quest'ultima ha informato, con una circolare dell'ottobre 1972, i suoi grossisti e dettaglianti in Germania ; che il suo contratto di distribuzione e di prezzi imposti per rasoi elettrici rinviava alle sue condizioni di fornitura e di pagamento, le quali vietavano, al punto XI 2, la rivendita dei suoi prodotti in vista della loro spedizione diretta o indiretta verso paesi non comunitari, salvo preventivo consenso scritto della DPG, da rilasciarsi caso per caso.

(1) Sentenza dell'OLG di Amburgo del 23. 12. 1971, 3 U 129/71.

considerando che, in seguito alla comunicazione degli addebiti notificata alla DPG in data 25 ottobre 1972, nell'ambito della suddetta seconda procedura promossa contro di essa, la DPG ha immediatamente soppresso la clausola dei prezzi imposti alla reimportazione ed ha limitato alle negoziazioni sul mercato nazionale l'applicazione della clausola dei prezzi imposti, del divieto di forniture orizzontali, del divieto di pubblicità nonché del divieto di forniture dirette e di forniture a monte ;

II. Applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE

1. considerando che i citati contratti di distribuzione e di prezzi imposti sono contratti scritti tra la DPG e i suoi commercianti tedeschi ; che essi costituiscono pertanto accordi tra imprese ;

2. a) considerando che il divieto di esportazione previsto a carico dei commercianti tedeschi nel contratto riguardante i rasoi elettrici (I.2.a) aveva lo scopo di impedire a tali commercianti di offrire in altri Stati membri i rasoi elettrici distribuiti dalla DPG in Germania e di esercitare in tal modo una concorrenza ; che il divieto di esportazione aveva pertanto per oggetto di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune ;

b) considerando che in base alla clausola dei prezzi imposti (I.2.b), ai consumatori finali stabiliti in altri Stati membri della CEE, i dettaglianti tedeschi potevano fornire il prodotto oggetto del contratto, soltanto ai prezzi imposti applicabili in Germania, sebbene il sistema dei prezzi imposti esistente in Germania si applicasse soltanto alle operazioni effettuate sul mercato interno ; che il fatto di aver esteso il sistema dei prezzi imposti ed i relativi obblighi in materia di pubblicità alle vendite negli altri Stati membri della CEE costituisce pertanto una restrizione della concorrenza contemplata dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE ;

c) considerando che, poiché la clausola dei prezzi imposti si applicava senza eccezione a tutti i prodotti contrattuali acquistati dai dettaglianti tedeschi direttamente presso la DPG o presso rifornitori nazionali o esteri (I.2.c), i dettaglianti tedeschi erano tenuti ad osservare, in caso di rivendita di un prodotto contrattuale importato in Germania da un altro Stato membro della CEE, i prezzi imposti esistenti in Germania ; che questa clausola dei prezzi imposti alla reimportazione impediva pertanto ai dettaglianti tedeschi, in caso di rivendita del prodotto contrattuale reimportato in Germania, di entrare in concorrenza con altri dettaglianti tedeschi a livello dei prezzi ;

considerando che il sistema dei prezzi imposti alla reimportazione non si può giustificare sostenendo che esso è necessario per tutelare il si-

stema dei prezzi imposti legalmente ammesso in Germania, in quanto impedirebbe che i prodotti importati vengano venduti al di sotto dei prezzi imposti in Germania e consentirebbe quindi di mantenere i prezzi imposti ; che il fatto che il sistema verticale dei prezzi imposti sia consentito in uno Stato membro, non costituisce di per sé un motivo per esonerare dall'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, le misure destinate a mantenere in atto questo sistema dei prezzi imposti ; che la compartimentazione dei mercati nazionali, non conforme agli obiettivi del mercato comune, non può essere considerata compatibile con le norme del trattato CEE in materia di concorrenza soltanto perché un legislatore nazionale consente di imporre i prezzi di vendita per determinati prodotti ;

considerando che, pur essendo innegabile che il sistema dei prezzi imposti alla reimportazione non impedisce ai dettaglianti tedeschi di acquistare i prodotti eventualmente negli altri paesi della CEE a condizioni più favorevoli, e in particolare a prezzi di acquisto più favorevoli, d'altra parte l'unico risultato che in tal caso ne deriverebbe sarebbe un aumento dei margini di guadagno dei commercianti in questione, i quali non avrebbero però la possibilità di far beneficiare di questo vantaggio i consumatori, sotto forma di prezzi più bassi, né potrebbero in particolare aumentare le loro vendite ed acquisire nuovi clienti ; che, in ogni caso, la situazione della concorrenza al livello del commercio al dettaglio — per quanto riguarda i prezzi che costituiscono l'elemento determinante per il consumatore — sarebbe identica a quella che si avrebbe se il mercato fosse protetto da divieti di esportazione o di reimportazione ;

d) considerando che l'obbligo imposto ai grossisti tedeschi di rifornire altri grossisti soltanto previo accordo scritto della DPG (I.2.d. comma 1) e l'obbligo imposto ai dettaglianti tedeschi, di vendere il prodotto contrattuale soltanto ai consumatori finali e di non svolgere alcuna pubblicità in pubblicazioni destinate ai rivenditori (I.2.d. comma 2), impedivano ai grossisti e dettaglianti tedeschi di rifornire commercianti dello stesso stadio stabiliti in altri Stati membri ; che i citati divieti di fornitura orizzontale possono produrre, nel commercio internazionale, lo stesso effetto dei divieti di esportazione ;

e) considerando che il divieto imposto ai grossisti tedeschi di rifornire i consumatori finali (I.2.e) ha privato i consumatori finali negli altri Stati membri della possibilità di acquistare il prodotto, oggetto del contratto — nella misura in cui non vi ostasse il divieto di esportazione previsto nel contratto per i rasoi elettrici — direttamente presso grossisti tedeschi, ed il divieto imposto ai dettaglianti tedeschi di vendere il prodotto ai grossisti (I.2.f) ha ulteriormente ridotto le possibilità di rifornimento dei grossisti negli altri Stati della CEE, possibilità già limitate sul piano degli scambi internazionali dal divieto di effettuare forniture orizzontali ;

3. considerando che gli obblighi indicati al punto 2 erano inoltre atti a pregiudicare il commercio tra Stati membri in quanto costituivano, per il commercio dei prodotti in questione, barriere artificiali tra la Repubblica federale e gli altri Stati membri ; che essi hanno in tal modo inciso direttamente sugli scambi tra gli Stati membri in modo tale da pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di un mercato unico ;

4. considerando che le clausole in questione rientrano pertanto nella fattispecie prevista dall'articolo 85, paragrafo 1 ;

III. Non applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE

considerando che una dichiarazione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, nei riguardi delle clausole citate nella sezione II, punto 2, non può essere emanata già per il semplice motivo che le clausole non sono state notificate alla Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 17 ;

considerando che tali clausole non possono neppure beneficiare delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, punto 1, del regolamento n. 17 in quanto riguardano le esportazioni fra Stati membri ;

considerando che nel caso di specie l'articolo 85, paragrafo 3, non è pertanto applicabile.

IV. Fissazione di una ammenda

considerando che avendo la DPG, in seguito alla comunicazione degli addebiti in data 25 ottobre 1972, posto immediatamente fine alle infrazioni menzionate nella sezione II, punto 2, b-e), non vi è motivo di infliggere una ammenda per tali infrazioni ; che la situazione è diversa invece per quanto riguarda il divieto di esportazione contenuto nel contratto per i rasoi elettrici ; che, infatti, sebbene dopo l'inizio della procedura nel 1967 la società capogruppo Philips abbia comunicato, con lettera del 13 maggio 1968, di aver deciso la soppressione di qualsiasi divieto di esportazione verso i paesi membri della CEE ed abbia dato istruzioni in tal senso alla DPG, quest'ultima ha soppresso il divieto di esportazione soltanto nell'ottobre 1972 dopo che era stata iniziata una nuova procedura d'ufficio ; che la Commissione ritiene pertanto di dover infliggere un'ammenda per tale infrazione ;

V. Applicabilità dell'articolo 15, paragrafo 2 a), del regolamento n. 17 alla clausola di divieto di esportazione

considerando che ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2 a), del regolamento n. 17, la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ammende che variano da un minimo di mille ad un massimo di un milione di unità di conto, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10 % del volume d'affari realizzato durante il precedente esercizio sociale da ciascuna delle imprese che hanno partecipato alle infrazioni, quando intenzionalmente o per negligenza commettano un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE ; che, per determinare l'ammontare dell'ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata ;

1. considerando che la DPG sapeva, al più tardi al momento dell'inizio della procedura riguardante la clausola di divieto di esportazione contenuta nelle sue condizioni di fornitura e di pagamento, e cioè il 18 giugno 1967, che la clausola di divieto di esportazione prevista nel suo contratto relativo ai rasoi elettrici era contraria alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 ; che inoltre la DPG è stata espressamente invitata dalla società capogruppo a sopprimere nelle condizioni generali di fornitura il divieto di esportazione verso i paesi della CEE ; che in realtà la DPG ha limitato effettivamente ai paesi terzi il divieto di esportazione contenuto negli altri contratti di distribuzione e di prezzi imposti applicati dal 1969 in poi, ma ha mantenuto in vigore senza alcuna restrizione tale divieto nel suo contratto per rasoi elettrici fino all'ottobre 1972 ;

considerando che la DPG adduce che il mantenimento in tale contratto della clausola di divieto d'esportazione sarebbe stato causato da un errore e fa valere che la limitazione ai paesi terzi del divieto d'esportazione risulta dalle condizioni generali di consegna e di pagamento nelle quali è precisato che l'esportazione verso gli Stati membri della Comunità è ammessa ; che la DPG avrebbe dichiarato a dei grossisti tedeschi, che desideravano esportare dei rasoi elettrici Philips, che l'esportazione di tali apparecchi verso altri Stati membri non era vietata ; che detta impresa ha presentato alla Commissione delle lettere di grossisti tedeschi che dichiarono d'avere effettivamente consegnato dei rasoi elettrici Philips in altri paesi della CEE ;

considerando che queste circostanze lasciano supporre che la DPG non ha commesso infrazioni di proposito deliberato ; che, tuttavia, bisogna far carico all'impresa di un comportamento negligente poiché essa doveva prevedere che altri negozianti prendessero per tassativo il divieto illimitato d'esportazione contenuto nel contratto relativo ai rasoi elettrici e che essi s'astenessero da esportazioni di tale prodotto verso altri paesi comunitari ; che la DPG non ha fatto prova della diligenza necessaria non avendo specificato, a mezzo di una modificazione del contratto, che le esportazioni verso gli altri Stati membri erano autorizzate ;

considerando che per tal via la DPG ha commesso per negligenza un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1 ;

2. considerando che per determinare l'ammontare dell'ammenda, va tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione così come della posizione dell'impresa ;

a) che i divieti d'esportazione costituiscono un'infrazione grave dell'articolo 85 del trattato CEE poiché impediscono la realizzazione di un mercato unico ; che tale fatto è conosciuto sin dalla decisione della Commissione del 23 settembre 1964 nella pratica Grundig-Consten ([1]) nonché dalla sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1966 nelle cause riunite 56 e 58/64 — Grundig-Consten ([2]) ;

che ciò nondimeno mette conto considerare che la DPG ha commesso l'infrazione per negligenza ;

b) che i contratti relativi ai rasoi elettrici sono stati stipulati a partire dal mese di marzo 1967 e che la DPG il 29 luglio 1968 ha presentato alla Commissione le sue nuove condizioni di consegna e di pagamento ; che l'impresa ha posto fine all'infrazione nel mese di ottobre 1972 ; che tale infrazione ha dunque perdurato per un lungo periodo ;

c) che la DPG è un'impresa importante dell'industria elettrotecnica, che sia il suo fatturato nel settore dei rasoi elettrici, sia la sua parte di mercato per questo prodotto sono importanti ;

3. considerando che per questi motivi la Commissione ritiene nel caso di specie di dover infliggere, a carico della DPG, un'ammenda di 60 000 (sessantamila) unità di conto.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Si constata che le seguenti clausole imposte dalla Deutsche Philips GmbH ai propri commercianti tedeschi costituiscono infrazioni alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE :

— il divieto di esportazione contenuto nei contratti di distribuzione e di prezzi imposti per rasoi elettrici Philips (I.2.a) ;

— la clausola dei prezzi imposti alla reimportazione, contenuta nei contratti di distribuzione e di prezzi imposti per rasoi elettrici Philips, per grandi elettrodomestici, per elettrodomestici, per scatole di montaggio e per lampade per uso generale ed a scarica (I.2.c) ;

— la clausola dei prezzi imposti (I.2.b), il divieto per i grossisti di effettuare forniture orizzontali (I.2.d), comma 1), il divieto per i dettaglianti di effettuare forniture orizzontali e di svolgere pubblicità (I.2.d, comma 2), il divieto di fornitura diretta (I.2.b) e il divieto di fornitura a monte (I.2.f) contenuti nell'uno o nell'altro dei precitati contratti di distribuzione e di prezzi imposti, oppure nei contratti per televisori a colori stipulati con i grossisti, nella misura in cui si applicavano anche al commercio tra Stati membri.

([1]) GU n. 161 del 20. 10. 1964, pag. 2545/64.
([2]) Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, XII, 458.

Articolo 2

1. A carico della Deutsche Philips GmbH, per avere essa mantenuto in vigore sino all'ottobre 1972 il divieto di esportazione nei suoi contratti di distribuzione e di prezzi imposti per rasoi elettrici (edizione marzo 1967), viene inflitta un'ammenda di 60 000 (sessantamila) unità di conto, pari a 219 600 (duecentodiciannovemilaseicento) marchi tedeschi.

2. La presente decisione costituisce titolo esecutivo nei confronti della Deutsche Philips GmbH a norma dell'articolo 192 del trattato CEE.

Articolo 3

La Deutsche Philips GmbH di Amburgo è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI